3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 dicembre 2014** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. **18**.

Reniconto generale per l'esercizio finanziario 2013. (14R00481) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2014, n. **10**.

Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale - nuovo titolo: disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori. (14R00438) . . . . . *Pag.* 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. **10**.

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura. (14R00451) . . . . . *Pag.* 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2014, n. **0208/Pres**.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al Fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014. (14R00474) . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2014, n. **0209/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg. 119/2013. Emanazione. (14R00475) . . . . . *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 novembre 2014, n. **0210/Pres**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (14R00476) . . . *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 novembre 2014, n. **0211/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40. (14R00477) . . . . . *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2014, n. **18**.

Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico. (14R00483) . . . . . *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2014, n. **19**.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013. (14R00484) . . . . . *Pag.* 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. **23**.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013. (14R00478) . . . . . *Pag.* 27

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2014, n. **60/R**.

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all`articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012. n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000). (14R00449) . . . . . *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2014, n. **61**.

Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010. (14R00446) . . . . . *Pag.* 33

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2014, n. **62**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). (14R00447) . . . . . *Pag.* 43

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. **63**.

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali. (14R00452) . . . . . *Pag.* 44

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. **64**.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell`importo della tassa automobilistica regionale). (14R00453) . . . *Pag.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2014, n. **66/R**.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008. n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006. n. 20 «Norme perla tutela delle acque dall'inquinamento»). (14R00460) . . . . . *Pag.* 47

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. **18**.

Reniconto generale per l'esercizio finanziario 2013.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013 è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

Entrate e spese di competenza

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2013, sono definite nel Rendiconto in euro 14.155.895.951,04. Sono stati riscossi euro 13.360.789.874,62 e restano da riscuotere euro 795.106.076,42.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2013 ammontano a euro 13.887.495.282,44. I pagamenti effettuati sono pari ad euro 11.808.817.938,12 e restano da pagare euro 2.078.677.344,32.

Art. 3.

Residui attivi e residui passivi

1. I residui attivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2013, ammontavano a euro 4.435.350.603,81 sono stati ridefiniti nel corso dell'esercizio finanziario 2013 in euro 3.919.779.887,43 per effetto di riduzioni di euro 515.570.716,38. Le somme riscosse sono state pari ad euro 1.386.739.993,18 e quelle rimaste da riscuotere ammontano ad euro 2.533.039.894,25. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2013 euro 795.106.076,42;

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti euro 2.533.039.894,25;

c) totale residui attivi euro 3.328.145.970,67.

2. I residui passivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2013, ammontavano a euro 5.668.131.070,01 sono stati ridefiniti alla fine dell'esercizio finanziario 2013 in euro 4.635.686.403,92 per effetto di riduzioni per euro 1.032.444.666,09. Le somme pagate sono state pari ad euro 2.423.196.646,14 e quelle rimaste da pagare ammontano ad euro 2.212.489.757,78. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2013 euro 2.078.677.344,32;

b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti euro 2.212.489.757,78;

c) totale residui passivi euro 4.291.167.102,10.

Art. 4.

Situazione di cassa e situazione finanziaria

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è determinato in euro 598.037.823,71 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (allegato *B)* e così come approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 euro 82.522.540,17;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2013 euro 14.747.529.867,80;

c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2013 euro 14.232.014.584,26;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2013 euro 598.037.823,71.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è accertato un disavanzo finanziario pari ad euro 364.983.307,72 come risulta dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 euro 598.037.823,71;

b) ammontare dei residui attivi euro 3.328.145.970,67;

c) ammontare dei residui passivi euro 4.291.167.102,10;

d) disavanzo finanziario euro 364.983.307,72.

Art. 5.

Disavanzo sostanziale di amministrazione

1. In recepimento del giudizio di parificazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - si accertano, in aggiunta al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo 4, comma 2, le seguenti passività, pari a euro 2.290.952.137,95, che concorrono a formare il disavanzo sostanziale di amministrazione per complessivi:

a) anticipazione straordinaria, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2009, n. 39 - 11230 (Operazione di provvista finanziaria nell'ambito della Sanità. Applicazione dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35), euro 282.145.000,00;

b) debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi euro 1.011.182.174,95;

c) fondo rischi per sentenza della Corte d'appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 euro 57.971.163,00;

d) fondo rischi iscrizione passività verso partecipate euro 10.000.000,00;

e) fondo rischi per debiti da reimpostare euro 100.000.000,00;

f) passività pregresse TPL euro 320.000.000,00;

g) allineamento con situazioni patrimoniali delle aziende sanitarie euro 509.653.800,00.

2. Il disavanzo sostanziale della Regione alla chiusura dell'esercizio 2013 è accertato per euro 2.655.935.445,67.

Art. 6.

Società e consorzi a partecipazione regionale

1. Le società ed i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato i loro bilanci relativi all'esercizio 2013 alla Regione ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell'elenco di cui all'allegato C.

Art. 7.

Attività finanziaria e patrimoniale

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2013 risulta stabilita nel Rendiconto generale in allegato A per euro 5.256.715.752,48.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2013 risulta stabilita nel Rendiconto generale in allegato A per euro 15.120.946.647,27.

Art. 8.

Prospetti SIOPE - Note informative

1. I prospetti delle entrate e uscite del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) con valori cumulati nell'anno 2013 e relativa situazione delle disponibilità liquide sono individuati nell'elenco di cui all'allegato D.

2. La nota informativa relativa a oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sono individuati nell'elenco di cui all'allegato E.

3. La nota informativa sui dati economico-finanziari relativi all'esercizio 2012 delle società e dei consorzi a partecipazione regionale di cui all'articolo 6 è riportata nell'allegato F.

Art. 9.

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario regionale

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e per le finalità ivi indicate, sono state perimetrate le entrate e le uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale con le risultanze di cui all'allegato G relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

Art. 10.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 del Consiglio regionale

1. È allegato alla presente legge, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge regionale n. 7/2001, il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 2014, n. 3 – 28464 (allegato *H)*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 2014

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

14R00481

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2014, n. **10**.

Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale - nuovo titolo: disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (*Referendum* per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 4 novembre 2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente

1. In adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione, del comma 1-*bis* dell'art. 12, dell'art. 24, dell'art. 29, dell'art. 32, degli articoli da 34 a 41 e del primo periodo dell'art. 44 e con le seguenti specificazioni:

a) in luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso;

b) non trova applicazione l'art. 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere *c)* e *d)*. Per la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio. Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;

c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera *f)* del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera *f)* si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime;

d) l'art. 15 del decreto si applica limitatamente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;

e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;

f) in luogo di quanto disposto dall'art. 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;

g) l'art. 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera *b)*. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;

h) in luogo di quanto disposto dall'art. 25 del decreto, alle finalità del medesimo si provvede mediante la pubblicazione dei dati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di controllo sulle imprese o in materia di sportello telematico per le attività produttive;

i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;

l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia;

m) in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'art. 43 del decreto il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;

n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;

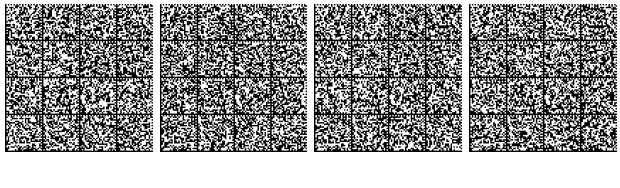

o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

2. Alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale si applicano le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'art. 51 del decreto.

4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle province autonome per gli aspetti di loro competenza.

5. Nel comma 2 dell'art. 7-*quinquies* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni le parole: «per almeno dieci anni» sono sostituite dalle parole: «per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione».

6. All'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «per un periodo non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle parole: «per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione» e dopo le parole: «che dispongono» sono aggiunte le parole: «, per un importo superiore a mille euro»;

b) la lettera *b)* del comma 1 è soppressa;

c) nel comma 2 le parole: «, con deliberazione del proprio organo esecutivo,» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro».

7. L'art. 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni è abrogato.

8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.

9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera *c)* del presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-*bis* a 42-*bis* della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 2.

Estensione del novero dei soggeti legittimati ad effettuare autenticazioni per la presentazione di progetti di legge regionale di iniziativa popolare e di richieste di referendum *abrogativo di leggi regionali.*

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni».

2. Il primo periodo del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 29 ottobre 2014

ROSSI

(*Omissis*).

14R00438

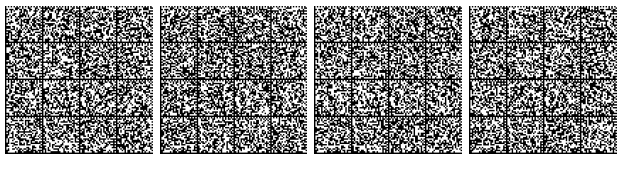

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. **10**.

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, «Norme per la tutela dell'apicoltura»

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, è così sostituito:

«1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un'area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza.»

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai»

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*ter (Utilizzo dei prodotti fitosanitari)*. — 1. Per prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente, particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree.

3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni. Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all'amministrazione comunale."

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.»

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «Legge sui masi chiusi»

1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 21 *(Tentativo di conciliazione)*. — 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea, invece del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione.

3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione deve contenere l'oggetto della controversia.

5. Non è necessario che le parti siano presenti personalmente, purché siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare.

6. L'esito della conciliazione è formalizzato in un verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona incaricata di esperire il tentativo di conciliazione.

7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.»

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;

b) investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;

c) edilizia abitativa rurale;

d) infrastrutture in zone rurali;

e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure e investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica;

g) miglioramento della zootecnia, del benessere e della salute animale nonché promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;

h) mortalità del bestiame;

i) lotta alle epizoozie;

j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione;

k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o awerse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;

l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, azioni promozionali;

m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;

n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;

o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione;

p) servizi di consulenza;

q) innovazione e progetti dimostrativi;

r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori;

s) investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla famiglia.»

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, le parole: «organi di polizia forestale» sono sostituite con le parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale».

2. L'articolo 40-*bis* della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 40-*bis (Sospensione del permesso di caccia)*. — 1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:

a) esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;

b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'età;

c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia;

d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali.

2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia.»

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, «Norme per la tutela della qualità dell'aria»

1. Dopo l'articolo 7-*bis* della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*ter (Classificazione e controllo)*. — 1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l'energia così prodotta.

2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore, costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

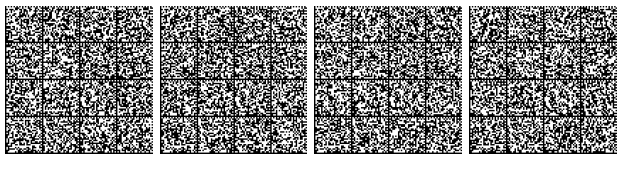

3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all'allegato C.

4. L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli è rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore fumi" e la "controllore fumi". I controllori e le controllore fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20 volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso di recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli di cui al comma 4.»

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, «Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali»

1. Dopo l'articolo 8-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-*ter* — 1. Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 2013 è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro a carico del bilancio provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le modalità indicate dalla Giunta provinciale.

2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, ammontanti a 500.000,00 euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di cui al capitolo 27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014.»

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l'organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dei procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. La Commissione è composta da:

a) il direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di pianificazione territoriale o urbanistica;

c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio;

d) un esperto in materia di silvicoltura designato dalla Ripartizione provinciale Foreste;

e) un esperto in materia di agricoltura designato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura;

f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni;

g) un esperto in scienze naturali.»

2. La rubrica dell'articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita: «Convenzione con i proprietari o assegnatari».

3. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari o assegnatari delle relative aree che preveda:

a) l'assunzione a carico del proprietario o degli assegnatari degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, delegati ai proprietari o assegnatari, non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in base all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche;

b) i termini entro i quali le opere devono essere realizzate, in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.»

4. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44 *(Zone per insediamenti produttivi)*. — 1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere inoltre realizzate strutture d'interesse pubblico. Le attività o la concentrazione delle stesse che, direttamente o per il traffico veicolare indotto, comportano forti emissioni, anche odorigene, nonché le attività di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo in zone appositamente individuate, mediante modifica del piano urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali attività e la disciplina di tali zone sono individuate con regolamento di esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge. Questa disciplina si applica anche qualora l'attività a forte emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive.

2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi è disciplinato nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché in conformità con il dettato dell'articolo 6 della Costituzione italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione Unesco del 20 ottobre 2005, in quanto il mantenimento di una popolazione stabile costituisce elemento di salvaguardia dell'assetto del territorio e, nel caso della provincia di Bolzano, presupposto per la permanenza delle minoranze linguistiche ivi insediate.

3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se una zona è destinata all'insediamento di un'unica impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione di edifici esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonché in zone produttive in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi la superficie da destinare a spazi ad uso pubblico o ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, è determinata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Nel caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano sia in zone per insediamenti produttivi esistenti, che in nuove, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall'articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano, nonchè con la salvaguardia del territorio montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e di assicurare la priorità del riuso edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25 per cento della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti. In sede di prima applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo per le attività diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti, a seguito della disciplina introdotta dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno il 90 per cento è riservato alle attività di prestazione di servizi. Tale percentuale è soggetta a verifica ed eventuale modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, a seguito di una rilevazione dell'esistente distribuzione delle attività ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e del loro impatto e carico urbanistico sul territorio, svolta dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i Comuni. In relazione agli esiti della rilevazione, con regolamento di esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le attività di prestazione di servizi, può essere abbassato fino al 75 per cento. Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12 mesi, la percentuale riservata per le attività di prestazioni di servizi viene automaticamente ridotta al 75 per cento. Nella determinazione della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto anche delle attività già esistenti in base al previgente articolo 44-*ter*, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle strutture di vendita che all'entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno legittimamente iniziato la propria attività nelle zone per insediamenti produttivi, qualora intendano destinare la propria superficie alla vendita di merci diverse da quelle di cui al previ-gente articolo 44-*ter*, comma 3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895 del 9 dicembre 2013. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione, nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio viene esercitato secondo la disciplina del previgente articolo 44-*ter*, comma 3.

5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio è ammesso senza limitazioni di superficie per le merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, incluse le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all'ingrosso.

6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio esercitato nella forma del centro commerciale e della grande struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetto, nelle more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove per "autorità competente" si intende il comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Questa disciplina trova applicazione anche alle comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, qualora tali comunicazioni, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, vengano utilizzate nella forma del centro commerciale o della grande struttura di vendita cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

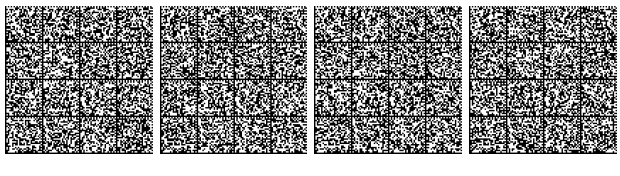

5. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «L'ente competente addebita ai proprietari delle aree il pagamento delle relative quote dopo l'ultimazione dei lavori.»

6. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente competente.»

7. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole «a scopo residenziale» sono soppresse.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Nelle zone produttive la parte del contributo di concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende corrisposta con il pagamento dei costi determinati ai sensi dell'articolo 48. Per successivi interventi edilizi in zone già urbanizzate che riguardino cubature superiori rispetto a quelle ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area, il contributo di urbanizzazione è calcolato in base alle modalità di cui al comma 2 del presente articolo.»

9. Dopo l'articolo 126 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 126-*bis (Interpretazione autentica dell'articolo 126)*. — 1. Richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, l'articolo 126, comma 1, della presente legge, in relazione al successivo articolo 134, abrogativo dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, si interpreta nel senso che, fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente legge, gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.»

10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addebito dei costi di urbanizzazione di cui all'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e che al momento dell'entrata in vigore della presente legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione di quelli contro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano pendenti controversie giuridiche.

11. Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata inoltrata la relativa comunicazione, ma alle quali non corrisponda un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla comunicazione inoltrata, sono considerate, alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l'attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell'energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.»

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-*ter (Iscrizione nel registro delle imprese)*. — 1. In Alto Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le imprese che svolgono un'attività di cui all'articolo 1.»

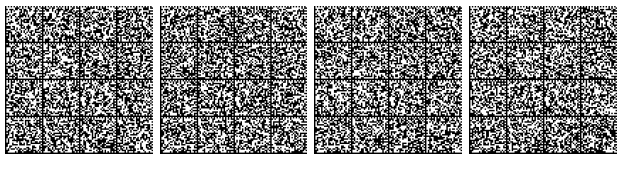

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche»

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.»

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, «Ordinamento forestale»

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il piano è parificato a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.»

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all'autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.»

3. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all'articolo 13».

4. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

«1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all'anno. Nella sessione forestale vengono presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.»

5. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

«2. Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste all'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della Provincia dalla data del verbale di consegna.»

6. La rubrica dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: «Bosco e selvaggina».

7. I commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono così sostituiti:

«3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono previste apposite misure per garantire l'equilibrio tra bosco e ungulati.

4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure della riserva privata di caccia.»

8. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è soppressa.

9. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

«3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.»

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici»

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, la parola: «immediata» è soppressa ed alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le derivazioni a scopo idroelettrico l'interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni.»

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,».

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, «Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008»

1. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19-*bis* della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Una parte di questo canone annuo aggiuntivo può anche essere versato, d'intesa con i comuni rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-*bis* della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate da terzi, l'utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura di 44 euro per

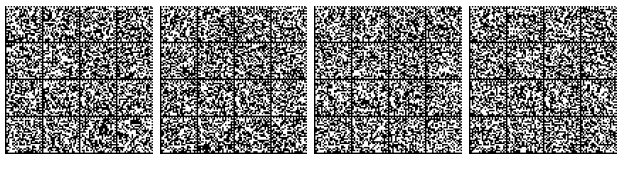

ogni kW di potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per il triennio 2011/2013 resta fermo l'obbligo per l'utilizzatore di versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati nello stesso periodo dalla centrale.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile»

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è così sostituito:

«6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali»

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.»

Capo III

ABROGAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 17.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17;

b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;

c) l'articolo 36-*bis* della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14;

d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-*ter* e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;

e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche.

Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 ottobre 2014

KOMPATSCHER

14R00451

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2014, n. **0208/Pres**.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al Fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 33, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014.2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Visto, in particolare, il comma 34 dell'art. 10 della sopra citata legge regionale 15/2014;

Richiamato l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014 n. 1908;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamen-

ti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'art. 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'art. 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014.

(*Omissis*)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni necessarie per accedere al contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, nonché i criteri di concessione dello stesso contributo, le modalità di presentazione della domanda, la tempistica di rendicontazione e altri eventuali adempimenti a carico dei beneficiari, in attuazione dell'art. 10, commi 33 e 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari del contributo sono le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) con sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che presentano i seguenti requisiti:

a) sono parte in controversie in materia di lavoro protratte per un periodo superiore a cinque anni e con esiti differenti derivanti da più gradi di giudizio;

b) non dispongono nel bilancio di adeguate risorse per fare fronte agli oneri connessi alle controversie di cui alla lettera *a)*, a causa dei diversi esiti nei gradi di giudizio, che hanno impedito corrette previsioni contabili; per oneri connessi alle controversie in materia di lavoro si intendono, in particolare, le retribuzioni, i contributi previdenziali, l'eventuale risarcimento di danni, gli interessi e le spese legali dovute alla controparte in caso di soccombenza.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per accedere al contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, è presentata, a pena di inammissibilità, al Servizio competente in materia di finanza locale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, entro il 15 ottobre di ogni anno e specifica:

a) l'oggetto delle controversie in materia di lavoro e la data di inizio delle stesse;

b) i diversi gradi di giudizio, la durata di ciascuno e i relativi esiti;

c) l'importo eventualmente accantonato al fondo rischi, o in altra voce avente la medesima funzione, del bilancio dell'ASP per il pagamento degli oneri connessi a controversie in materia di lavoro, nonché la quota di risorse ritenuta ancora necessaria per assicurare un accantonamento adeguato per fare fronte ai predetti oneri, corredata dei criteri di quantificazione della stessa;

d) l'ammontare chiesto a contributo.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione comprovante le indicazioni rese e, in particolare, delle sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali e dei bilanci dell'ASP.

Art. 4.

Concessione e erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, in misura pari al 95 per cento delle risorse ritenute necessarie per assicurare un accantonamento al fondo rischi, o in altra voce avente funzione analoga, del bilancio dell'ASP, che sia adeguato per fare fronte agli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro.

2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie regionali a soddisfare tutte le domande ammissibili, il contributo spettante a ciascuna ASP è ridotto in misura proporzionale.

3. Il contributo è liquidato e erogato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità, entro novanta giorni dalla presentazione, da parte dell'ASP al Servizio competente in materia di finanza locale, delle sentenze passate in giudicato, o degli atti di conciliazione, o degli altri atti definitivi conclusivi dei giudizi relativi alle controversie in materia di lavoro.

Art. 5.

Rendicontazione

1. L'ASP rendiconta, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dall'avvenuto pagamento degli oneri dovuti per le controversie in materia di lavoro.

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2014 le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14R00474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2014, n. **0209/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg. 119/2013. Emanazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale, per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere *FVG)*;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 ed in particolare l'art. 42 che elenca le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG;

Visto l'art. 153 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) il quale prevede che con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge 2/2002;

b) pubblici esercizi;

Visto il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 32, comma 5 *bis)*, in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili il quale stabilisce che al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo medesimo è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale;

Ritenuto che, considerate le caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie degli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002 alla luce della flessione registrata dal comparto turistico regionale e della necessità di un continuo adattamento alle tendenze del mercato nazionale ed internazionale, ricorrano i presupposti e sia opportuno applicare nel regolamento in oggetto la disposizione di cui all'art. 5-*bis* dell'art. 32 della legge regionale 7/2000;

Ritenuto, pertanto, di apportare ulteriori modifiche procedimentali atte a consentire l'allineamento normativo alle misure contributive di settore, ed a corrispondere alle esigenze di snellimento emerse dalla prassi applicativa;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1905;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013", in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

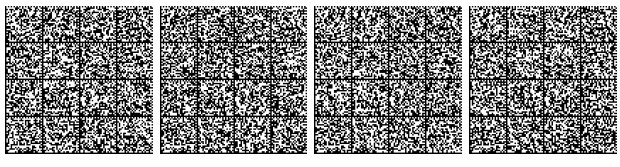

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013.

(*Omissis*)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione"» sono sostituite dalle seguenti: «42, comma 1, lettera *h)*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)"»;

b) al comma 2 le parole: «4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) sono sostituite dalle seguenti: «4/2005».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: «operativa» è sostituita dalle seguenti: «legale o unità locale presso la quale vengo realizzate le iniziative sita»;

b) la lettera *d)* del comma 4 è abrogata;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Sono escluse dai contributi le imprese:

a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).»;

d) al comma 5 dopo le parole: «a contributo,» sono inserite le seguenti: «la sede legale o».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 del DPReg. 119/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*bis*, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2-*quater*. Nel caso di cui al comma 2-*ter*, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.».

Art. 4.

Modifica all'art. 8 del DPReg. 119/2013

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 dopo le parole: «titolo abilitativo» è inserita la seguente: «ove».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica prima delle parole: «presentazione delle domande» sono inserite le seguenti: «Riparto provinciale e»;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Nel rispetto delle direttive di cui all'art. 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, sono determinate le risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente regolamento, ripartite per singolo territorio provinciale.»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità locale di cui all'art. 2, comma 5, presso cui sono svolte le iniziative di cui all'art. 7. Per soggetto gestore si intende Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 1, comma 2.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il termine iniziale e finale di presentazione delle domande stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Ai sensi dell'articolo 156, comma 5, della legge regionale 2/2002 resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.»;

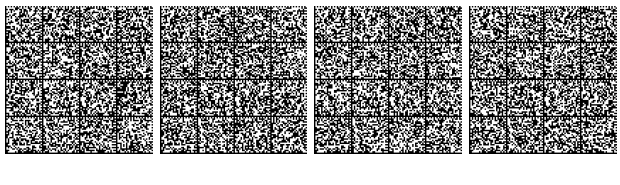

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La domanda si considera validamente inviata se:

a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta:

1) con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure

2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.»;

g) alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: «, comma 3».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet di Unioncamere FVG e del soggetto gestore.»;

b) alla lettera *b)* del comma 2 le parole: «lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: « lettera *c)*, e comma 4-*bis*, lettera *b)*,»;

c) al numero 3 della lettera *b)* del comma 2 le parole: «all'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore»;

d) la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3 e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante;».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 1 dopo le parole: «l'Ufficio competente» sono inserite le seguenti: «a cui inviare la domanda a mezzo PEC ed»;

b) la lettera *e)* del comma 1 è abrogata;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet di Unioncamere FVG nonché del soggetto gestore.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 14 del DPReg. 119/2013

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) la lettera *b)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'art. 10, comma 7, lettera *b)*, numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato, nel caso di cui all'art. 10, comma 7, lettera *b)*, numero 2;»;

c) dopo la lettera *c)* del comma 4 sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

c-*ter*) la domanda è inviata ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato con le modalità di cui all'art. 13;»;

d) alla lettera *e)* del comma 4 dopo le parole: «rispetto alla prima» sono inserite le seguenti: «ritenuta istruibile»;

e) al comma 5 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore».

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «sono concessi» sono inserite le seguenti: «dal soggetto gestore» ed alla fine sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale»;

b) al comma 2 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore»;

c) al comma 3 le parole: «ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'art. 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'art. 44 della legge medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale»;

d) al comma 4 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore» e le parole: «dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria»;

e) al comma 5 la parola: «4» è sostituita dalla parola: «3»;

f) al comma 8 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore»;

g) al comma 9 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore»;

h) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-*bis*. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 10, relativo all'archiviazione d'ufficio.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal soggetto gestore entro il limite massimo di sei mesi.»;

c) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: alla regolarizzazione o all'integrazione»;

d) al comma 5 le parole: «l'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore»;

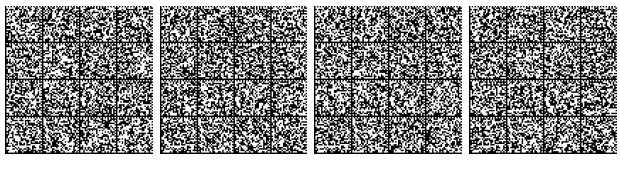

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* del comma 1 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore»;

b) al comma 5 le parole: «dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura «pagato», la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «con dichiarazione liberatoria del fornitore oppure con copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore apposti sull'originale del documento»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 19, comma 2.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 19 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «all'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 20 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore»;

b) al comma 2 le parole: «dall'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto gestore» e le parole: «, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese previsto dall'art. 44 della legge medesima» sono soppresse;

c) all'inizio del comma 7 sono inserite le seguenti parole: «Ai sensi dell'art. 157, comma 4, della legge regionale 2/2002,»;

d) al comma 8 le parole: «L'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto gestore»;

e) al comma 9 le parole: «l'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 21 del DPReg. 119/2013

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Sospensione dell'erogazione del contributo)*. — 1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 16.

Modifiche all'art. 22 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della»;

b) alla lettera *b)* del comma 2 le parole: «l'Ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore»;

c) la lettera *f)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: «*f)* nel caso di cui all'art. 18, comma 6-*bis*;»;

d) la lettera *g)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: «*g)* non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 24, comma 1.».

Art. 17.

Modifica all'art. 23 del DPReg. 119/2013

1. Al comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 le parole: «all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di» sono sostituite dalle seguenti: «a quando non si rendano disponibili» e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'art. 16, comma 4, secondo periodo».

Art. 18.

Modifiche all'art. 24 del DPReg. 119/2013

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* del comma 1 è abrogata;

b) la lettera *f)* del comma 1 è abrogata;

c) la lettera *g)* del comma 1 è abrogata;

d) la lettera *h)* del comma 1 è abrogata;

e) la lettera *i)* del comma 1 è abrogata;

f) la lettera *l)* del comma 1 è abrogata.

Art. 19

Sostituzione dell'art. 25 del DPReg. 119/2013

1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva)*. — 1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Nell'ipotesi di contributi concessi per l'acquisto o la realizzazione di interventi riguardanti beni immobili, trova applicazione l'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili), comma 5-*bis*), della legge regionale 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli.

3. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'art. 12-*quater* della legge regionale 4/2005, i contributi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

4. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dagli articoli 24, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 3 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

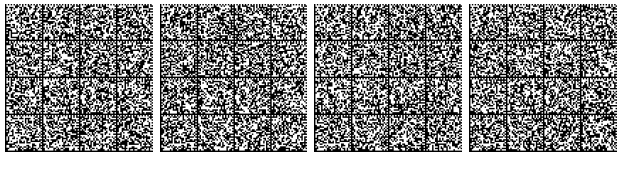

5. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 3 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

6. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 3 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 4, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'*iter* istruttorio.

7. La domanda di subentro di cui al comma 6 non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 16, comma 3. L'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'*iter* istruttorio di cui al comma 6.».

Art. 20.

Sostituzione dell'allegato A al DPReg. 119/2013

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO *A*

(Riferito all'art. 20)

Sostituzione dell'allegato A al DPreg. 119/2013

«Allegato A

(Riferito all'art. 4, comma 1)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere *a)*, *b)* o *c)* opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da *a)* a *d)*, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.»

14R00475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 novembre 2014, n. **0210/Pres**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto l'art. 1-*bis* della legge regionale n. 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;

Visto inoltre che lo stesso art. 1-*bis*, al comma 2-*bis*, prevede che le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi siano definiti con regolamento;

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1955 del 24 ottobre 2014, con cui è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(*Omissis*).

Art. 1.
Finalità

1. Al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di indennizzi, a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono gli obiettivi della prevenzione, attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale.

Art. 2.
Regime di aiuto

1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli indennizzi i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi ricadono all'interno delle aree delimitate dal decreto di cui all'art. 5, comma 1 e hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 22/2002.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dell'indennizzo a condizione che l'entità dei danni subiti a causa dell'evento sia almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, in relazione alle aree oggetto della domanda.

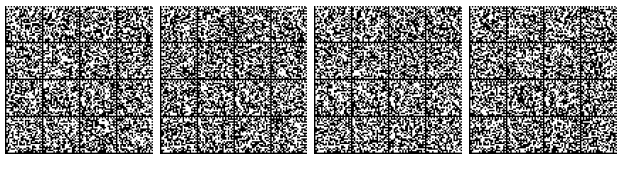

3. I delegati di cui al comma 1 sono individuati in particolare nei seguenti soggetti:

a) comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari o detentori di altro titolo o contratto con il proprietario del fondo interessato dall'intervento;

b) imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 4.
Tipologia degli interventi

1. Sono ammissibili a indennizzo gli interventi di utilizzazione totale o parziale di alberi danneggiati dall'evento o il cui taglio è necessario al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, che ricadono nelle aree interessate dall'evento, delimitate dal decreto di cui all'art. 5, comma 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono il taglio, l'allestimento e l'esbosco a strada camionabile di materiale legnoso commercializzabile e l'ammucchiamento in bosco dei residui di lavorazione.

3. Gli interventi ammissibili ad indennizzo rispettano i seguenti requisiti minimi, valutati in base alle seguenti tipologie di bosco:

a) boschi di pianura: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 0,50 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 30 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;

b) boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;

c) rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica e pinete: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;

d) boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 8.

4. Per gli interventi ammissibili a indennizzo è predisposto un progetto di riqualificazione forestale e ambientale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 9/2007, di seguito denominato PRFA, o una dichiarazione di taglio nei casi previsti dagli articoli 9, comma 4, 10 e 11 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), di seguito denominato regolamento forestale.

5. Gli interventi sono eseguiti da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale n. 9/2007.

6. Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e successivamente alla data di cessazione dell'evento dannoso accertato con le procedure di cui all'art. 5, se eseguiti in attuazione di un PRFA approvato.

7. Non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti interventi:

a) interventi che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) interventi selvicolturali non previsti dal regolamento forestale.

Art. 5.
Accertamento dell'evento

1. Entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'evento di cui all'art. 1, il servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato servizio, accerta e riconosce l'evento, delimita le aree interessate e, tenuto conto della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, individua, ai fini del calcolo dell'indennizzo, le tipologie di bosco di riferimento di cui all'art. 4, comma 3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione e sul Bollettino ufficiale della regione.

2. L'accertamento di cui al comma 1 viene effettuato sulla base di rilievi in loco e la delimitazione delle aree interessate dall'evento viene riportato sulla carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale.

3. Qualora sussista il rischio di innesco e di diffusione di fitopatie forestali, il servizio chiede l'intervento, entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), la quale provvede, entro i dieci giorni successivi alla richiesta, a segnalare gli elementi utili al servizio ai fini dell'emissione del decreto di cui al comma 1.

Art. 6.
Modalità di indennizzo

1. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Gli indennizzi sono concessi in conto capitale, in base ai valori unitari riportati nella tabella di cui all'allegato A, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati dall'evento accertato ai sensi dell'art. 5. La superficie che concorre alla quantificazione dell'indennizzo è individuata nel PRFA.

3. I valori dell'indennizzo riportati nella tabella di cui all'allegato A sono determinati in considerazione del maggior costo di utilizzazione conseguente alla difficoltà nel percorrere l'area danneggiata e nell'esbosco di alberi troncati, ramaglia e altre parti spezzate, nonché del minor valore degli assortimenti legnosi che sono immessi sul mercato. I valori dell'indennizzo rappresentano l'80 per cento del valore medio del danno determinato ai vari tipi di bosco.

4. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi e i danni che sono coperti da un contratto di assicurazione commerciale.

Art. 7.
Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 3 presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto previsto all'art. 5, domanda di indennizzo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di indennizzo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di indennizzo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'indennizzo;

b) l'inesistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'art. 1.

3. Alla domanda di indennizzo sono allegati:

a) PRFA o dichiarazione di taglio di ogni lotto boschivo, che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto, in relazione alle aree

oggetto della domanda, un danno di almeno il 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;

b) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del direttore del servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della regione, attestante tutti gli aiuti *de minimis* eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Art. 8.
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF, nel caso di consegna a mano.

2. Lo IAF, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al servizio competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, unitamente alla data e ora di arrivo della domanda;

d) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

3. Lo IAF comunica ai soggetti beneficiari, entro dieci giorni dal termine di cui al comma 2, l'esito dell'istruttoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione.

Art. 9.
Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari presentano allo IAF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori del lotto boschivo, attestante la regolare esecuzione degli interventi di cui all'art. 4 di ciascun lotto boschivo, comprensiva del nominativo dell'impresa esecutrice degli interventi, del riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata.

Art. 10.
Erogazione degli indennizzi

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione, lo IAF rilascia per ogni singola domanda un'attestazione di conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile, comprendente l'importo dell'indennizzo da liquidare. Detta attestazione viene inviata in via telematica all'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento e al beneficiario.

2. L'amministratore del Fondo provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

3. Il termine per l'erogazione dell'indennizzo è di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione da parte dello IAF.

Art. 11.
Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 12.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 22/2002.

Art. 13.
Norma transitoria

1. Per anno 2014 sono ammissibili ad indennizzo anche le domande per l'evento gelicidio che ha danneggiato i boschi ricadenti nei comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna.

2. Entro sette giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il servizio accerta e riconosce, sulla base di rilievi in loco, l'evento di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 5.

3. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto di cui all'art. 5.

4. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) superficie dei mappali direttamente confinanti con la viabilità pubblica maggiore del 50 per cento della superficie complessiva oggetto di domanda;

b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Lo IAF, entro quarantacinque giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

c) predispone un elenco degli interventi ammessi a indennizzo e un elenco di quelli non ammissibili;

d) invia in via telematica al servizio gli elenchi di cui alla lettera *c)*;

e) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

6. Il servizio provvede, con decreto del direttore, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 5, lettera *c)*, alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale degli interventi ammissibili a indennizzo, che viene pubblicata sul sito istituzionale della regione.

7. Lo IAF, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della regione, comunica ai soggetti beneficiari la posizione in graduatoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

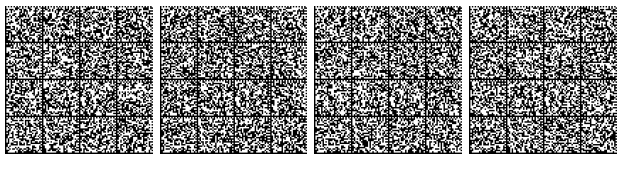

ALLEGATO *A*

(riferito all'art. 6)

SCHEDA TECNICA

Numero	Tipologia boschi interessati	Requisiti	Indennizzo €/ha
1	Boschi di pianura	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 0,50 ha - massa legnosa minima da esboscare: 30 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm 6	1.000,00
2	Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm 6	2.000,00
3	Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm 6	2.500,00
4	Boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm 8	1.500,00

14R00476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 novembre 2014, n. **0211/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Preso atto che:

il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visti:

la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

la delibera della giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

il PSR 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - versione 8 - nella formulazione approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 6 dicembre 2013, n. 2287;

il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e, in particolare l'art. 48, relativo agli impegni essenziali nelle misure a investimento, che prevede:

alla lettera *g)* del comma 1, l'obbligo, a carico dei beneficiari pubblici, di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;

al comma 3, in caso di mancato rispetto dell'impegno, la sanzione della revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già liquidate;

Vista altresì la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

Considerato che gli orientamenti definiscono una serie di rettifiche applicabili in base alla gravità dell'irregolarità e al principio di proporzionalità;

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati membri, di utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dai propri servizi, a meno che non applichino norme più restrittive;

Ritenuto opportuno, in applicazione del principio di proporzionalità, adeguare la disciplina regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'impegno a rispettare la normativa in materia di contratti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 48 del proprio decreto 040/Pres./2011, prevedendo che, nel caso di violazione dell'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, gli uffici attuatori applichino le rettifiche finanziarie di cui alla decisione C(2013) 9527;

Sentito l'organismo pagatore - AGEA;

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1789 avente ad oggetto l'approvazione del «Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2011, n. 40»;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione n. 40/2011»;

Visti:

l'art. 42 dello statuto di autonomia;

l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 277;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2011, n. 40», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2011, n. 40.

(*Omissis*).

Art. 1.
Modifiche all'art. 48
del decreto del presidente della regione n. 40/2011

1. All'art. 48 del decreto del presidente della regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*,»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera *g)*, gli uffici attuatori revocano, integralmente o parzialmente, la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3-*ter*. Nel caso di cui al comma 3-*bis* gli uffici attuatori applicano le percentuali di riduzione individuate con la decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

Visto, *il presidente:* SERRACCHIANI

14R00477

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2014, n. **18**.

Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.

(Pubblicata nel supp. ord. n. 22 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Fiurli-Venezia Giulia 5 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I – INTERVENTI A FAVORE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Art. 1 modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 9/2013

Art. 2 modiffica all'articolo 13 della legge regionale n. 14/2012

Art. 3 norma finanziaria

CAPO II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 4 sostituzione dell'articolo 79 della legge n. 21/2013

Art. 5 modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2006

Art. 6 riduzione del vincolo di destinazione

Art. 7 modifica all'articolo 83 della legge regionale n. 2/2002

Art. 8 modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 15/2014

Art. 9 modifiche alla legge regionale n. 27/2007

CAPO III - INTERVENTI URGENTI PER L'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Art. 10 assistenza tecnica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020

Art. 11 assistenza tecnica del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 entrata in vigore

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELL'ACCESSO

AL CREDITO DELLE IMPRESE

Art. 1.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 9/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali n. 2/2012, n. 11/2009 e n. 7/2000), le parole «nella misura massima complessiva di 129 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro».

Art. 2.

Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 14/2012

1. Al comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «corredata del» sono sostituite dalle seguenti: «, corredata di una dichiarazione da cui risulti l'impossibilità da parte della banca di prestare proprie idonee garanzie e del».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai crediti di cui al disposto dell' articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 , come modificato dall'articolo 1, si provvede mediante il «Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale n. 11/2009», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 23.400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 denominato «Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009».

3. Al fine di limitare ulteriormente il rischio connesso all'escussione delle garanzie di cui al prospetto n. 13 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, lo stanziamento del capitolo 1547, all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è incrementato della somma di 13.499.836 euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si provvede:

a) per l'importo di 21.899.836 euro mediante storno dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;

b) per l'importo di 15 milioni di euro con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 nell'ambito dell'unità di bilancio 4.5.270 «Rientri da concessione di crediti» alla Rubrica Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio programmazione - è istituito «per memoria» il capitolo 1773 con la denominazione «Entrate derivanti dai corrispettivi dovuti da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per le garanzie prestate nel suo interesse dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale n. 21/2013

1. L'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è sostituito dal seguente:

«Art. 79. – *(Poli sciistici regionali)*.

1. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I-*bis* della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali in località Sella Nevea.

2. Per il medesimo fine di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi relativi ai mutui che l'Agenzia stipula per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2173 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di infrastrutture in località Sella Nevea».

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2014 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie).

5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2175 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale su impianti, piste e immobili esistenti». L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e dal capitolo 2075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 53/2014.

7. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 1 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare, nonché dell'attestazione relativa all'avvenuto avvio della procedura di individuazione del soggetto con cui dovrà essere contratto il mutuo ventennale. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della successiva presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.».

Art. 5.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 80 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale n. 12/2006 (Assestamento del bilancio 2006), è sostituito dal seguente:

«80. II finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della Turismo FVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi.».

Art. 6.

Riduzione del vincolo di destinazione

1. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni.

2. La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modifica all'articolo 83 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale n. 2/2002 le parole «ai turisti» sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 15/2014

1. Dopo il comma 43 dell'articolo 6 (Attività culturali ricreative e sportive) della legge regionale n. 15/2014 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:

«43-*bis*. Il contributo di cui al comma 43 è destinato anche alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo contratto dalla Comunità montana della Carnia per la realizzazione dei lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 27/2007

1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 11 le parole «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché» sono soppresse;

b) al comma 6 dell'articolo 14 le parole «sentito il parere della Commissione,» sono soppresse.

Capo III

INTERVENTI URGENTI PER L'AVVIO

DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Art. 10.

Assistenza tecnica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020

1. Al fine di dare pronta attuazione agli interventi previsti dal Programma operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 cofinanziati dal FSE, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo del programma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 11.057.113 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 1.354.784 euro per l'anno 2014, 1.423.708 euro per l'anno 2015, 1.590.766 euro per l'anno 2016, 1.622.603 euro per l'anno 2017, 1.655.076 euro per l'anno 2018, 1.688.198 euro per l'anno 2019 e 1.721.978 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Spese per l'assistenza tecnica relativa al Programma operativo FSE 2014-2020».

3. All'onere di complessivi 11.057.113 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 1.354.784 euro per l'anno 2014, 1.423.708 euro per l'anno 2015, 1.590.766 euro per l'anno 2016, 1.622.603 euro per l'anno 2017, 1.655.076 euro per l'anno 2018, 1.688.198 euro per l'anno 2019 e 1.721.978 euro per l'anno 2020 derivante dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessivi 5.528.556,50 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 677.392 euro per l'anno 2014, 711.854 euro per l'anno 2015, 795.383 euro per l'anno 2016, 811.301,50 euro per l'anno 2017, di 827.538 euro per l'anno 2018, 844.099 euro per l'anno 2019 e 860.989 euro per l'anno 2020 con i rientri previ-

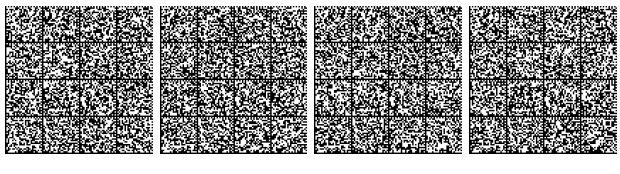

sti dall'Unione europea e a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1964 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Rientri dal Fondo Sociale Europeo per il Programma operativo FSE 2014-2020»;

b) per complessivi 3.869.989,55 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 474.174,40 euro per l'anno 2014, 498.297,80 euro per l'anno 2015, 556.768, 10 euro per l'anno 2016, 567.911,05 euro per l'anno 2017, 579.276,60 euro per l'anno 2018, 590.869,30 euro per l'anno 2019 e 602.692,30 euro per l'anno 2020 con i rientri previsti dallo Stato a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1963 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Rientri dallo Stato per il Programma operativo FSE 2014-2020»;

c) per complessivi 1.658.566,95 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 203.217,60 euro per l'anno 2014, 213.556,20 euro per l'anno 2015, 238.614,90 euro per l'anno 2016, 243.390,45 euro per l'anno 2017, 248.261,40 euro per l'anno 2018, 253.229,70 euro per l'anno 2019 e 258.296,70 euro per l'anno 2020 mediante prelevamento a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.1166 e del capitolo 9602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario di parte corrente» corrispondenti per l'anno 2014 a parte delle risorse destinate con la deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2014, n. 1805 (Individuazione per l'anno 2014 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario) per il cofinanziamento regionale per l'anno 2014 del «Programma Obiettivo competitività regionale e occupazione FSE 2014-2020 nell'ambito della quota *a)* di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 21/2007.

Art. 11.

Assistenza tecnica del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020

1. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'attività di supporto e assistenza tecnica per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza, di competenza dell'autorità di gestione del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, è autorizzata a sostenere le relative spese previste dalla misura 20 «Assistenza tecnica» del piano finanziario.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 regolamento (UE) 2013 n. 1305».

3. All'onere di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le entrate iscritte all'unità di bilancio 4.2.20 e sul capitolo 2740 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020».

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 12.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 15/2014

1. Al comma 61 dell'articolo 10 (Sussidiarietà e devoluzione) della legge regionale n. 15/2014 le parole «nei comuni di Dolegna del Collio, San Leonardo e Tarcento,» sono soppresse.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 novemebre 2014

SERRACHIANI

14R00483

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2014, n. **19**.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12 novembre 2014 n. 46)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

14R00484

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. **23**.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 331 del 18 novembre 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale - conto finanziario e conto del patrimonio - della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2013

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in Euro 13.641.400.422,99 cui vanno aggiunti Euro 668.695.473,03 quale avanzo netto di amministrazione dell'esercizio 2012 applicato al bilancio 2013. Le entrate complessive ammontano pertanto a Euro 14.310.095.896,02.

2. Sul totale delle entrate accertate:

- Euro 11.151.533.857,80 sono state riscosse e versate;
- Euro 2.489.866.565,19 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2013

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in Euro 13.606.956.705,35.

2. Sul totale delle spese impegnate:

- Euro 11.121.611.973,12 sono state pagate;
- Euro 2.485.344.732,23 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2013

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2013, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (art. 2) Euro 14.310.095.896,02

Spese complessive (art. 3) Euro 13.606.956.705,35

Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2013 Euro 703.139.190,67

Art. 5.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2012 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

Euro 7.700.526.337,84

dei quali nell'esercizio 2013 sono stati riscossi e versati

Euro 5.400.472.023,67

e sono rimasti da riscuotere

Euro 2.300.054.314,17

Art. 6.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2012 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2012 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

Euro 7.082.700.639,12

dei quali nell'esercizio 2013 sono stati pagati

Euro 5.234.874.325,22

e sono rimasti da pagare

Euro 1.847.826.313,90

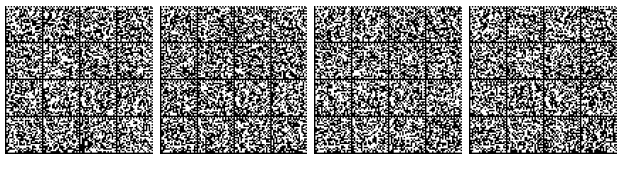

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (art. 2) Euro 2.489.866.565,19

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2012 e precedenti (art. 5) Euro 2.300.054.314,17

Residui attivi al 31/12/2013 Euro 4.789.920.879,36

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (art. 3) Euro 2.485.344.732,23

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2012 e precedenti (art. 6) Euro 1.847.826.313,90

Residui passivi al 31/12/2013 Euro 4.333.171.046,13

Art. 9.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31/12/2012				Euro 224.456.298,08
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Riscossioni Euro	5.400.472.023,67	11.151.533.857,80	16.552.005.881,47	
Pagamenti Euro	5.234.874.325,22	11.121.611.973,12	16.356.486.298,34	
Differenza positiva				Euro 195.519.583,13
Avanzo di cassa al 31/12/2013				Euro 419.975.881,21

Art. 10.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2013 è accertato nella somma di Euro 876.725.714,44 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31/12/2013				Euro 419.975.881,21
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Residui attivi Euro	2.300.054.314,17	2.489.866.565,19	4.789.920.879,36	
Residui passivi Euro	1.847.826.313,90	2.485.344.732,23	4.333.171.046,13	
Differenza positiva				Euro 456.749.833,23
Avanzo netto di amministrazione al 31/12/2013				Euro 876.725.714,44

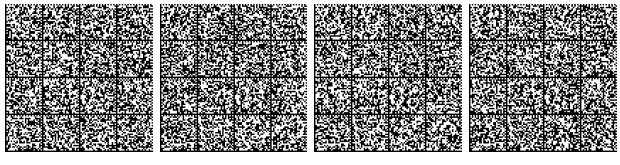

Art. 11.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in Euro 5.873.760.716,58.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in Euro 6.515.045.591,79.

3. L'eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2013 risulta di Euro 641.284.875,21.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 novembre 2014

ERRANI

(*Omissis*).

14R00478

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2014, n. **60/R**.

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all`articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012. n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 22 ottobre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Struttura della banca della terra

Art. 2 - Beni di proprietà dell'Ente o affidati in gestione all'Ente dalla Regione

Art. 3 - Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale

Art. 4 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica

Art. 5 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata

Art. 6 - Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

Art. 7 - Terreni abbandonati o incolti

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) e in particolare l'articolo 3;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 17 luglio 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 01/09/2014;

Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 17/09/2014 con osservazioni;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 825;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) istituisce la banca della terra, quale inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione; l'eterogeneo regime giuridico dei beni coinvolti, aventi natura sia pubblica che privata, rende necessario articolare la struttura della banca della terra in sezioni, al fine di distinguere le diverse modalità di concessione e/o affitto;

2. sui beni di proprietà della Regione, dell'ente Terre regionali toscane (di seguito denominato «Ente») o di altri enti pubblici, l'esigenza di favorire l'accesso dei giovani ai terreni da coltivare con conseguente creazione di nuova imprenditoria, rende necessario prevedere quale criterio di priorità l'età e la qualifica professionale dei richiedenti, in analogia con quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 «Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000» relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti);

3. l'esigenza di assicurare che anche le concessioni dei beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale, destinati a perseguire le finalità previste dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), siano compresi nell'ambito della banca della terra, rende necessario prevedere che anche gli enti gestori del patrimonio trasmettano gli avvisi pubblici per la concessione o l'affitto dei beni all'Ente, ai fini della pubblicazione anche nella banca della terra;

4. al fine di consentire agli enti pubblici, proprietari di beni agricoli e forestali, di affidare all'Ente anche lo svolgimento delle procedure per l'individuazione dell'assegnatario dei propri beni, viene prevista la possibilità di stipulare apposita convenzione;

5. per assicurare che i beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra contribuiscano a raggiungere gli obiettivi individuati dalla l.r. 80/2012, quali il mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito delle aree rurali, la prevenzione dei dissesti idrogeologici, nonché la difesa delle zone e delle popolazioni montane dalle calamità naturali, è necessario prevedere una durata minima di disponibilità per l'affitto e richiedere ai proprietari una serie di informazioni utili per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta;

6. per assicurare l'identificazione informatica degli offerenti e dei richiedenti e monitorare l'effettiva conclusione dei contratti relativi ai beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra occorre stabilire che i proprietari e gli affittuari effettuino una preliminare registrazione sul sistema informativo di ARTEA;

7. che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 , il parere delle organizzazioni professionali agricole e cooperative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

Struttura della banca della terra

1. La banca della terra è articolata in sei sezioni:

a) beni di proprietà dell'ente terre regionali toscane (di seguito: Ente);

b) beni affidati in gestione all'Ente dalla Regione Toscana con convenzione;

c) beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

d) beni agricolo forestali di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici affidati alla Regione per essere gestiti insieme a quelli del patrimonio forestale regionale indisponibile ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 39/2000;

e) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione;

f) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione;

g) terreni abbandonati o incolti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 80/2012 .

2. La banca della terra è gestita dall'Ente per mezzo del sistema informativo di cui all'articolo 14-*bis* della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura «ARTEA»), avvalendosi di modalità telematiche in conformità alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

Art. 2.

Beni di proprietà dell'Ente o affidati in gestione all'Ente dalla Regione

1. L'Ente inserisce nella banca della terra l'avviso pubblico per la concessione o l'affitto dei beni di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 41 e 57 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")».

2. L'avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, tenendo conto dell'obbiettivo del ricambio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.

3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)* è dimostrato nel modo seguente:

a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

d) nelle società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.

Art. 3.

Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale

1. Gli enti di cui all'articolo 29 della l.r. 39/2000 approvano l'avviso pubblico per la concessione dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)* sui quali intendono procedere al rilascio delle concessioni temporanee di cui all'articolo 26 della l.r. 39/2000 , e il relativo disciplinare e li trasmettono all'Ente.

2. L'avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, tenendo conto dell'obbiettivo del ricambio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.

3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)* è dimostrato nel modo seguente:

a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

d) nelle società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.

4. La trasmissione di cui al comma 1 deve pervenire all'Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente gestore.

5. Alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente gestore l'Ente provvede a pubblicare l'avviso sulla banca della terra.

Art. 4.

Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica

1. Gli enti pubblici toscani che intendono inserire i beni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *e)* nella banca della terra trasmettono all'Ente l'avviso pubblico per la concessione o l'affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande.

2. L'avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, tenendo conto anche del seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.

3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, è dimostrato nel modo seguente:

a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

d) nelle società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.

4. La trasmissione di cui al comma 1 deve pervenire all'Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario.

5. Alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario l'Ente provvede a pubblicare l'avviso sulla banca della terra.

6. Gli enti pubblici, tramite stipula di apposita convenzione, possono affidare all'Ente lo svolgimento della procedura per l'individuazione dell'affittuario o concessionario.

Art. 5.

Beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di proprietà privata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, che rispondono alle seguenti condizioni:

a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale;

b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni.

2. Ai fini dell'inserimento nella banca della terra, il proprietario presenta istanza all'Ente indicando:

a) la descrizione dei beni;

b) i dati catastali identificativi dei beni;

c) il periodo di disponibilità;

d) il valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni esproprio provinciali in base al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);

e) canone di affitto minimo richiesto.

3. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all'articolo 14-*bis* della l.r. 60/1999, al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

4. L'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'Ente tramite posta elettronica certificata. La modulistica per la presentazione dell'istanza è approvata con decreto del direttore ed è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

5. L'Ente valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al comma 2 e, se necessario, richiede integrazioni. L'Ente comunica al proprietario l'esito della procedura e, qualora positivo, indica altresì la data di pubblicazione sul sito della banca della terra.

Art. 6.

Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

1. Coloro che intendono presentare istanza per ottenere in disponibilità i beni di cui all'articolo 5, presentano all'Ente, tramite posta elettronica certificata, un'offerta economica corredata da un piano di coltivazione.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all'articolo 14-*bis* della l.r. 60/1999 , al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

3. L'Ente trasmette al proprietario le domande pervenute.

4. Il proprietario individua l'assegnatario e ne dà immediata comunicazione all'Ente.

5. Il proprietario e l'assegnatario, individuato dal proprietario, stipulano il contratto di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 7.

Terreni abbandonati o incolti

1. Le procedure relative ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)* sono disciplinate nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 «Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000») relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 15 ottobre 2014

ROSSI

14R00449

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2014, n. **61**.

Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 5 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 25/1998

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 5-*bis* nella legge regionale n. 25/1998

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 25/1998

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6-*bis* della legge regionale n. 25/1998

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6-*ter* della legge regionale n. 25/1998

Art. 6 - Modifiche all'articolo 8-*bis* della legge regionale n. 25/1998

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1998

Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/1998

Art. 9 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25/1998

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 13-*bis* nella legge regionale n. 25/1998

Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 25/1998

Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25/1998

Art. 13 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 25/1998

Art. 14 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 25/1998

Art. 15 - Modifiche all'articolo 20-*septies* della legge regionale n. 25/1998

Art. 16 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 25/1998

Art. 17 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 25/1998

Art. 18 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 25/1998

Art. 19 - Modifiche all'articolo 25-*bis* della legge regionale n. 25/1998

Art. 20 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 25/1998

Art. 21 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 25/1998

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 (NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA «VAS», DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE «VIA» E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA)

Art. 22 - Sostituzione dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010

Art. 23 - Modifiche all'allegato A2 della legge regionale n. 10/2010

Art. 24 - Sostituzione dell'allegato B1 della legge regionale n. 10/2010

Art. 25 - Modifiche all'allegato B2 della legge regionale n. 10/2010

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI

Art. 26 - Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito

Art. 27 - Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico

Art. 28 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni

Art. 29 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti

Art. 30 - Disposizioni transitorie per i flussi dei rifiuti

Art. 31 - Abrogazioni

Allegato A - Allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 «Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione».

Allegato B - Allegato B1 della legge regionale n. 10/2010 «Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione».

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera *s)*, comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

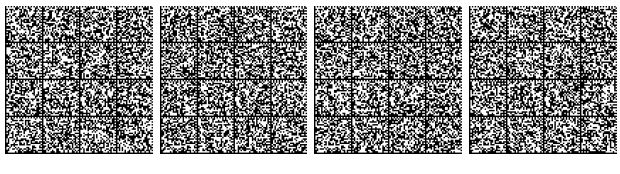

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l)*, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica

«VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 25/1998 prevede che la programmazione in materia di rifiuti sia articolata su tre livelli: regionale, interprovinciale e di ambito;

2. Al fine di semplificare e snellire il sistema della programmazione in materia di rifiuti ed anche in considerazione dei ritardi e delle difficoltà legate alle procedure di approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, la presente legge elimina tale livello di programmazione riportandone i contenuti al piano regionale ed in parte al piano di ambito;

3. L'eliminazione del livello di programmazione interprovinciale ha conseguentemente determinato la necessità di ridefinire;

a) i contenuti del piano regionale e dei piani di ambito, ed il rapporto tra tali atti di pianificazione;

b) l'allocazione delle funzioni amministrative strettamente collegate alla programmazione in materia di rifiuti;

4. La presente legge prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, individui i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, nonché gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri per la gestione integrata dei rifiuti urbani, cui i piani di ambito devono dare attuazione, e per tale motivo si prevede che alla Regione siano attribuiti i poteri di vigilanza e controllo sulla pianificazione di ambito tuttora esercitati dalle province;

5. Alla Regione vengono altresì attribuite, per il necessario coordinamento con la programmazione regionale in materia di rifiuti, tutte le funzioni amministrative connesse all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico elaborati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 182/2003 dall'autorità portuale o dall'autorità marittima;

6. La presente legge provvede inoltre alla riallocazione a livello regionale delle funzioni amministrative in materia di rifiuti attribuite dal legislatore statale alla Regione e trasferite alle province con la legge regionale n. 25/1998, anticipando in questo modo il processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali previsto dalla legge regionale n. 56/2014;

7. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano, in particolare, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché, in attuazione dei principi di coordinamento e semplificazione delle procedure, la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sui relativi progetti;

8. A tal fine si rende necessario procedere alla modifica anche di alcuni allegati della legge regionale n. 10/2010 per attribuire alla Regione le funzioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sugli impianti da autorizzare;

9. La riallocazione a livello regionale delle sud dette funzioni amministrative risponde al principio costituzionale di adeguatezza e tiene altresì conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 187/2011 e 159/2012 sul trasferimento di funzioni amministrative in materie riservate alla competenza legislativa statale, quale la tutela ambientale;

10. Alle province rimangono tutte le funzioni amministrative ad esse attribuite dalla legge statale e che, in base alle citate pronunce della Corte costituzionale, rientrano tra le funzioni fondamentali di tali enti;

11. Poiché la presente legge rappresenta un'anticipazione della riforma introdotta dalla legge n. 56/2014, all'attuazione di quest'ultima si fa rinvio sia per l'acquisizione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni oggetto del riordino, sia per la decorrenza del trasferimento di tali funzioni, in coerenza con i principi e criteri concordati nell'ambito dell'accordo tra Stato e Regioni, di cui all'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014;

12. Il trasferimento di funzioni decorre, invece, dall'entrata in vigore della presente legge, unicamente per le autorizzazioni relative alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, agli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico e agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, in quanto si tratta di impianti strategici per garantire il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della movimentazione dei rifiuti e l'attuazione del principio di prossimità;

13. Le modalità di individuazione e di trasferimento del personale dipendente impegnato nelle amministrazioni provinciali o in altri enti e oggetto di trasferimento della titolarità delle funzioni alla Regione Toscana, sono previste dal protocollo d'intesa sottoscritto dell'8 luglio 2014 tra Regione Toscana, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, Unione regionale delle province toscane (UPI - Toscana) e organizzazioni sindacali confederali e di categoria;

14. La presente legge prevede che, in attuazione dell'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006, è istituita, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale n. 54/2009, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare;

15. La presente legge, infine, introduce la disciplina dei vincoli di natura urbanistica derivanti dall'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, o nell'anagrafe dei siti contaminati di cui all'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando gli interventi edilizi ammessi e stabilendo le condizioni per autorizzare anche interventi edilizi diversi qualora la contaminazione interessi unicamente la falda e non anche il suolo soprastante. Sono fatti salvi gli interventi individuati dall'art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 133/2014.

Approva la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Competenze della Regione)*. — 1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura non espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare:

a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9;

b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'art. 6-*bis*;

c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'art. 21;

d) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 152/2006;

f) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;

2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-*quater*, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

g) la redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo n. 152/2006;

h) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'art. 9, nonché dei contributi di cui all'art. 3;

i) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.

l) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 194, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Sugli impianti di cui al comma 1, lettera *c)*, individuati negli allegati A1 e B1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità.».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 5-*bis *nella legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica)*. — 1. In attuazione dell'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006, è istituita, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 medesimo.

2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Competenze delle province)*. — 1. Sono di competenza delle province, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

d) l'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 secondo quanto previsto all'art. 16;

f) il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 6-*bis *della legge regionale n. 25/1998*

1. L'art. 6-*bis* della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*bis (Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico)*. — 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 182/2003 l'Autorità portuale comunica il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico alla Regione che lo approva entro sessanta giorni da tale comunicazione, integrandolo con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito Internet della Regione.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6-*ter *della legge regionale n. 25/1998*

1. L'art. 6-*ter* della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*ter (Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell'Autorità marittima)*. — 1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'autorità marittima, le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 182/2003 sono adottate, d'intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 182/2003, costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L'intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. La Regione, avvalendosi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell'autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d'intesa con l'autorità marittima stessa, le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8-*bis *della legge regionale n. 25/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 8-*bis* della legge regionale n. 25/1998, le parole «con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale» sono soppresse.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Contenuti del piano regionale)*. — 1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 14/2007 ed ha i contenuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce:

a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del lo smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

b) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

c) i criteri per l'individuazione, nell'ambito del PTCP, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonché dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;

e) i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;

f) criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;

g) i livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

h) le fonti principali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano;

i) i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;

l) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;

m) gli obiettivi, la finalità e le tipologie di intervento per l'adozione delle misure economiche di cui all'art. 3;

n) i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all'art. 199, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006:

a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;

b) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.

4. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

5. La Giunta regionale approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attività di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma 4.

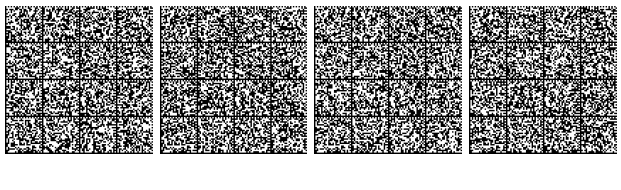

6. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/2006.

7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 1/2005.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale dell'11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «comma 1, lettera *e)*», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera *c)*,».

2. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«5. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'art. 199, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'art. 251 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, determina:

a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'art. 13-*bis*, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all'art. 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.);

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.».

3. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, le parole «inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 9, comma 2» sono soppresse.

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 13-*bis *nella legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis (Interventi edilizi ammessi)*. — 1. A seguito dell'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare di cui all'art. 199, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152/2006 o nell'anagrafe dei siti contaminati di cui all'art. 251 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;

b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;

c) interventi necessari all'adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d'uso;

e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;

f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.

3. Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2, del decreto legislativo n. 152/2006, o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (Legge regionale n. 25/25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E-*bis*) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:

a) dimostri che l'inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;

b) dimostri che l'intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;

c) dimostri che l'intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo;

d) dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Ai fini di cui al comma 3, il proprietario dell'area presenta all'ente titolare del procedimento di bonifica il progetto di intervento e una relazione tecnica contenente:

a) l'analisi delle attività potenzialmente inquinanti svolte, anche in passato, sull'area specificando l'attività produttiva, i cicli industriali, le materie prime utilizzate nonché i rifiuti e gli scarichi liquidi;

b) la caratterizzazione dello stato di inquinamento della falda al di sotto dell'area;

c) la verifica delle condizioni di inquinamento della falda all'intorno dell'area attraverso una ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area con determinazione delle isofreatiche e delle linee di flusso, nonché delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero con la realizzazione di almeno tre piezometri;

d) l'analisi di rischio sanitario per l'utilizzo dell'area.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali e tecnici di cui al comma 4, salva la richiesta di eventuali integrazioni, l'ente titolare del procedimento di bonifica, previa convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, a cui sono invitati a partecipare anche l'ARPAT e l'azienda unità sanitaria locale (ASL) di competenza, autorizza, ove ne ricorrono le condizioni, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all'esecuzione dell'intervento proposto dal proprietario dell'area, con indicazione delle prescrizioni da inserire nello stesso titolo abilitativo.

6. Qualora all'esito della conferenza di servizi di cui al comma 5, emerga la necessità di attuare le misure di messa in sicurezza di cui all'art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006, il rilascio del titolo abilitativo può essere autorizzato solo dopo l'attuazione di tali misure di messa in sicurezza.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di avere efficacia gli «Indirizzi per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 13, comma 5, lettera *a)*, della legge regionale n. 25/1998», allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1193.

Art. 11.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «all'art. 13 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006».

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «nei piani interprovinciali» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano regionale», e dopo le parole «in materia urbanistica ed ambientale» sono aggiunte le seguenti: «ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all'offerta resa disponibile dal sistema industriale.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 25/1998, le parole: «dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 14.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 25/1998

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998 sono abrogati.

2. Al comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «commi 4, 5 e 12 del decreto» sono sostituite con «commi 4 e 5 del decreto».

3. Al comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dal le seguenti: «ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006».

4. Al comma 13 dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni» sono soppresse.

5. Il comma 14 dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

6. Al comma 16-*bis* dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «all'art. 9, comma 2, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 199, comma 6, lettera *b)* del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 20-*septies *della legge regionale n. 25/1998*

1. Il comma 1 dell'art. 20-*septies* della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) con le procedure di cui alla parte quarta, titolo I, capi IV e V, del decreto legislativo n. 152/2006, possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-».

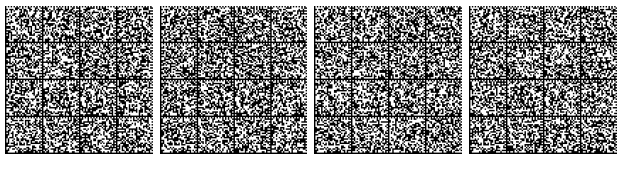

Art. 16.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piani interprovinciali» sono sostituite dalle seguenti: «piani di ambito».

Art. 17.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «piani interprovinciali di gestione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di ambito», e le parole: «dagli articoli 12, 12-*bis* e 12-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 27».

2. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «proposta di piano interprovinciale» sono sostituite dalle seguenti: «proposta di piano di ambito».

3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998 - sono abrogati.

4. Alla fine del comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998 sono aggiunte le parole: «secondo quanto previsto all'art. 43 della legge regionale n. 69/2011.».

5. Il comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente: «8. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 44 della legge regionale n. 69/2011.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza.».

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In caso di eventi eccezionali e contingenti, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate possono sottoscrivere convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza, anche in assenza degli indirizzi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale.».

4. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 - sono abrogati.

5. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «3, 4 e 5,» sono soppresse.

Art. 19.

*Modifiche all'art. 25-*bis *della legge regionale n. 25/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 25-*bis* della legge regionale n. 25/1998 le parole: «sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 25» sono soppresse.

Art. 20.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «nel piano interprovinciale» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano regionale».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «nei piani interprovinciali» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano regionale».

3. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «e recupero» sono sostituite dalle seguenti «e di recupero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*».

4. La lettera *h)* del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 è abrogata.

5. Dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 sono aggiunte le seguenti:

«i-*bis*) la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza, ivi compresa la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento;

i-*ter*) la descrizione del sistema di raccolta differenziata, idoneo al raggiungimento degli obiettivi del piano di ambito;

i-*quater*) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le modalità di avvio al recupero.».

6. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «dei piani interprovinciali» sono sostituite dalle seguenti: «del piano regionale», e le parole: «alle province e» sono soppresse.

7. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «le province interessate d'intesa tra loro possono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione può», e le parole: «piano interprovinciale» sono sostituite dalle seguenti: «piano regionale».

8. Al comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «alle province interessate che, d'intesa tra loro, lo adeguano» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione che lo adegua», e le parole «la provincia con il maggior numero di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

9. Al comma 4-*bis* dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 dopo le parole: «anche in via telematica» sono aggiunte le seguenti: «mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento, della Regione e dei comuni interessati.».

10. I commi 6 e 7 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 - sono abrogati.

Art. 21.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 (NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA «VAS», DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE «VIA» E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA);

Art. 22.

Sostituzione dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010

1. L'allegato A1 «Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione» della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 23.

Modifiche all'allegato A2 della legge regionale n. 10/2010

1. Le lettere: *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e *p)* dell'allegato A2 «Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia» della legge regionale n. 10/2010, sono abrogate.

Art. 24.

Sostituzione dell'allegato B1 della legge regionale n. 10/2010

1. L'allegato B1 «Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione» della legge regionale n. 10/2010, è sostituito dall'allegato B della presente legge.

Art. 25.

Modifiche all'allegato B2 della legge regionale n. 10/2010

1. Le lettere: *bd)*, *be)*, *bf)*, *bg)*, *bi)* e *bl)* dell'allegato B2 «Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia» della legge regionale n. 10/2010, sono abrogate.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI

Art. 26.

Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106, è approvato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle disposizioni della presente legge con le procedure di cui all'art. 10 della legge regionale n. 25/1998, come modificato, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti, i piani interprovinciali dei rifiuti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. I piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli approvati ai sensi del comma 3, restano validi ed efficaci fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti.

I piani provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi ed efficaci fino alla data dell'approvazione dei piani interprovinciali, o, in mancanza di questi, fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti.

5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvano i nuovi piani di ambito nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'art. 27 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale adeguato ai sensi del comma 2.

6. Fino all'approvazione dei nuovi piani di ambito, restano validi ed efficaci i piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza di questi, i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio, di cui all'art. 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

7. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 vigente a tale data.

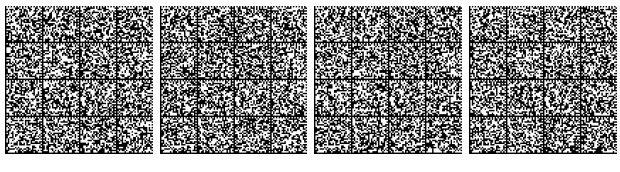

Art. 27.

Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico

1. I piani di raccolta dei rifiuti di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* della legge regionale n. 25/1998, già trasmessi alle province ed alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti a tale data.

Art. 28.

Decorrenza del trasferimento delle funzioni

1. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative relative alle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *l)*, e comma 2, della legge regionale n. 25/1998, sono individuate ai sensi e nell'ambito del procedimento di cui all'art. 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), decorre dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 92, 94 e 96, della legge n. 56/2014.

3. Fino alla data del trasferimento di cui al comma 2, le funzioni continuano ad essere esercitate dai soggetti competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di VIA, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 25/1998, relativi a:

a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;

b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;

c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

5. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, sono comunque computate nell'ambito del procedimento di cui al comma 1.

Art. 29.

Disposizioni transitorie relative ai procedimenti

1. I procedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *l)*, e comma 2, della legge regionale n. 25/1998, in corso alla data del trasferimento della titolarità delle funzioni di cui all'art. 28, sono conclusi dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 25/1998, già rilasciate alla data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 28, è di competenza della Regione. La Regione subentra altresì nelle garanzie finanziarie già prestate a favore delle province, alla data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 28, per la gestione degli impianti di cui all'art. 5 comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 25/1998.

3. Ai procedimenti di VIA relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28, già avviati alla data del trasferimento di tali funzioni, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

I procedimenti sono conclusi dai soggetti competenti secondo le norme vigenti a tale momento.

Art. 30.

Disposizioni transitorie per i flussi dei rifiuti

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 25-*bis* della legge regionale n. 25/1998, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dalle province, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 25/1998, abrogato dalla presente legge.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Gli articoli 6-*quater*, 8, 11, 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 14, 20-*octies* e 23-*bis* della legge regionale n. 25/1998, sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 ottobre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 2014.

14R00446

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2014, n. **62**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 5 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 67/2003

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

Considerato quanto segue:

1. Appare necessario modificare la legge regionale n. 67/2003 al fine di introdurre disposizioni procedurali volte a garantire la massima accelerazione dei tempi di approvazione dei progetti delle opere, delle procedure di individuazione del contraente e di esecuzione delle opere;

2. A tal fine appare utile disciplinare le modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge n. 133/2014, nell'ambito degli interventi di superamento dell'emergenza per eventi dichiarati di rilevanza regionale;

3. Data la necessità di avere strumenti normativi adeguati ad affrontare l'urgenza degli interventi necessari a ricondurre a normalità le zone del territorio toscano oggetto delle recenti calamità alluvionali, si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 67/2003

1. L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Criteri e procedure per l'attuazione degli interventi regionali per il superamento dell'emergenza)*. — 1. Le attività di ripristino e ricostruzione devono avvenire in modo da garantire il ripristino e la messa in sicurezza o la riduzione del rischio; a tale fine gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, ancorché realizzati con le procedure e le risorse straordinarie di protezione civile, sono integrati con la pianificazione ordinaria di settore.

2. Ferme restando le ulteriori disposizioni di accelerazione adottate, anche in deroga alla normativa vigente, con le ordinanze di cui all'art. 27, gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza sono realizzati secondo le procedure di cui al presente articolo.

3. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla ricognizione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, necessari per il superamento dell'emergenza. Con la medesima deliberazione viene certificata l'indifferibilità degli interventi che costituiscono «estrema urgenza» ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

4. La ricognizione di cui al comma 3, ricomprende gli interventi già inclusi nel documento annuale per la difesa del suolo, di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), per i quali l'evento emergenziale ha determinato l'estrema urgenza e l'indifferibilità, anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

5. Le opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza sono opere di competenza regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998. Si applica l'art. 12-*quinquies*, comma 7, della legge regionale n. 91/1998.

6. Agli interventi certificati di "estrema urgenza" di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 133/2014.

7. Al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per l'approvazione dei progetti degli interventi, il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca apposita conferenza di servizi, cui si applica la disciplina di cui agli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si osservano in ogni caso i termini minimi fissati da tali disposizioni.

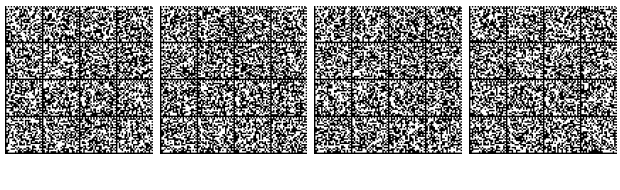

8. Nel valutare le specifiche risultanze della conferenza dei servizi, ai fini della definizione dell'esito della conferenza di servizi stessa, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6-*bis*, della legge n. 241/1990, si tiene conto dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera di estrema urgenza.

9. La deliberazione di cui al comma 3, può altresì prevedere che il Presidente della Giunta regionale assuma le funzioni di Commissario straordinario per sovraintendere all'esecuzione degli interventi.

10. Il Commissario straordinario individua i dirigenti regionali responsabili degli interventi gestiti direttamente dalla Regione e, se del caso, nomina soggetti attuatori o enti avvalsi.

11. Nell'ambito dello svolgimento della conferenza di servizi, in caso di dissenso manifestato da una delle amministrazioni competenti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, il Commissario straordinario convoca l'amministrazione dissenziente al fine di individuare una soluzione condivisa.

12. Se l'intesa non viene raggiunta nel termine di trenta giorni, il Commissario straordinario instaura la procedura di cui all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241/1990.

13. Il Commissario straordinario comunica tempestivamente al Consiglio regionale il cronoprogramma degli interventi da realizzare in somma urgenza, li approva e svolge il relativo monitoraggio. Nel caso in cui dal monitoraggio emerga uno scostamento dai termini previsti nel cronoprogramma superiore a quindici giorni, non giustificato da circostanze oggettive, il Commissario straordinario provvede alla revoca del soggetto incaricato della realizzazione dell'intervento e individua un nuovo soggetto competente».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 novembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2014.

(*Omissis*)

14R00447

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. **63**.

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – N. 53 del 12 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti dal Consiglio regionale delle Autonomie locali

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 66 dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:

1. Successivamente alla tornata elettorale amministrativa che ha interessato gli enti locali della Toscana nel corrente anno, si pone la necessità del rinnovo dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL), sussistendo le condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);

2. Tuttavia, l'intervenuta riforma delle province, in ultimo con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha profondamente trasformato tali enti nella composizione degli organi e ha attivato gli organi dell'istituto delle città metropolitane, rende non coerente la rappresentazione che delle stesse la legislazione regionale vigente opera in seno al CAL;

3. Inoltre, è da tempo presente all'attenzione degli enti locali e della Regione l'esigenza di una rinnovata analisi del ruolo e delle competenze di questo organismo all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali a livello regionale;

4. Si rende pertanto necessario procedere ad una revisione della disciplina del CAL, da realizzare anche attraverso un confronto con l'associazionismo di rappresentanza degli enti locali della Toscana, recentemente rinnovatosi in alcuni dei propri organi;

5. Appare pertanto non coerente con il quadro sopra descritto, nonché in alcune parti non attuabile, il processo di rinnovo ordinario richiamato al punto 1; permane, invece, la necessità di garantire la continuità del funzionamento del CAL per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e dalla legge e in particolare per l'espressione dei pareri obbligatori di competenza;

6. Nelle more dell'approvazione della riforma del CAL, si ritiene pertanto necessario procedere a disciplinare in via straordinaria e transitoria il reintegro dei componenti decaduti nella sola misura necessaria a garantire la validità delle decisioni dell'organo, relativamente alle sole componenti previste dalla legge come di diritto, cioè i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province, assumendo come assolta la rappresentanza di questi ultimi quando, ai sensi della intervenuta riforma istituzionale, coincidenti coi primi, nonché la presa d'atto della permanenza nel Consiglio dei componenti elettivi che a seguito delle elezioni risultano confermati nella rispettiva carica amministrativa;

7. Per l'entrata in vigore della presente legge ricorrono le ragioni dell'urgenza, connesse alla già evidenziata necessità di assicurare l'operatività del CAL, sia pure in questa conformazione straordinaria e transitoria, nell'attuale fase finale della legislatura regionale;

Approva la presente legge

Art. 1.

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali

1. Nelle more della riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 66 dello Statuto, in deroga alle ordinarie procedure di rinnovo di tale organismo di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali), il Presidente della Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza dei componenti del CAL che, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative svoltesi nell'anno 2014, siano cessati dalla propria carica e, contestualmente, alla sostituzione dei sindaci dei comuni capoluogo e dei presidenti delle province, quali componenti di diritto, ai sensi dell'articolo 9, primo periodo del comma 6, della l.r. 36/2000 , nonché alla presa d'atto della permanenza nel CAL dei componenti elettivi che, a seguito delle suddette elezioni, sono stati confermati nella rispettiva carica amministrativa.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2014.

*(*Omissis*).*

14R00452

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. **64**.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell`importo della tassa automobilistica regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – N. 53 del 12 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006
Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006
Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territori ali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52) e dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52), che al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio;

2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;

3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 "Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007"). Tale maggior gettito è stimato in euro 5.000.000,00 per l'anno 2015 e in euro 5.800.000,00 per l'anno 2016;

4. L'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il quale la Regione può con legge determinare l'importo della tassa automobilistica, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo;

5. È necessario, per rispettare tale termine, disporre l'entrata in vigore della presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:

"2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.".

2. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

"2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

"1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell'articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse", si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 "Imposte e tasse".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2014.

(*Omissis*).

14R00453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2014, n. **66/R**.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008. n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006. n. 20 «Norme perla tutela delle acque dall'inquinamento»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 54 del 14 novembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 2 - Modifiche che all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 3 - Modifiche all'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 4 - Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 5 - Modifiche all'articolo 34 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 6 - Modifiche all'articolo 36-*sexies* del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 7 - Modifiche all'articolo 36-*nonies* del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 8 - Modifiche all'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico di direzione (CTD) nella seduta del 24 luglio 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 settembre 2014, n. 754;

Visto il parere favorevole della commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° ottobre 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2014, n. 934;

Considerato quanto segue:

1. al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel periodo di attuazione del regolamento e dare maggiore coerenza interna al provvedimento sono apportate alcune modifiche al vigente regolamento;

2. al fine di tener conto delle caratteristiche e delle esigenze degli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l'anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, nel rispetto dei principi della tutela ambientale e della salute, vengono introdotte specifiche disposizioni per lo stoccaggio dei materiali inerenti, in particolare, la platea;

3. per garantire una corretta applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni, inerenti l'utilizzazione agronomica, nel caso in cui i gestori degli impianti optino di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), prevedendo che la comunicazione sia presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

4. al fine di prevedere la durata dell'eventuale comunicazione di utilizzazione agronomica si prevede di riallineare ilregolamento regionale alle disposizioni del decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e nor me tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli eff uenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), che permette la possibilità di inviare la comunicazione per l'utilizzo degli eff uenti zootecnici al comune con scadenza temporale fino a un massimo di cinque anni, innalzando l'attuale termine, però solo qualora i contenuti della comunicazione non subiscano modifiche sostanziali.

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 24 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regio nale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attua zione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») la parola: «somministrazione» è sostituita dalla seguente: «sommersione»

Art. 2.

Modifiche all'art. 26 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 4 dell'art. 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli eff uenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4 del presente regolamento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «utilizzatore» sono aggiunte le seguenti: «allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del».

2. Al comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «aziendale,» sono aggiunte le seguenti: «almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività,".

3. Il comma 2 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli eff uenti di allevamento ha validità quinquennale, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Durante il periodo di validità della comu nicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio del le attività di spandimento, il soggetto produttore o utiliz zatore comunica allo SUAP le eventuali variazioni in tervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 5.»

5. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «utilizzatore» sono aggiunte le seguenti: «allo SUAP del».

6. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «produttore» sono aggiunte le seguenti: «allo SUAP del».

7. Al comma 5 dell'art. 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola. «anno» sono aggiunte le seguenti: «allo SUAP del».

Art. 4.

Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 31 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «presentata» sono aggiunte le seguenti: «allo SUAP del».

2. Al comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «spandimento» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013.».

3. Al comma 6 dell'art. 31 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: «Il comune» sono sostituite dalle seguenti: «Lo SUAP».

Art. 5.

Modifiche all'art. 34 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 6 dell'art. 34 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell'utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 36-sexies *del d.p.g.r. 46/R/2008*

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 36-*sexies* del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: «4» è sostituita dalla seguente: «6».

Art. 7.

Modifiche all'art. 36-nonies *del d.p.g.r. 46/R/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 36-*nonies* del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: «utilizzatore» sono aggiunte le seguenti: «allo SUAP del».

Art. 8.

Modifiche all'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 2.4 del capo 1 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«2.4 Il PUA ha validità per un periodo di cinque anni. Durante il periodo di validità il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP del comune nel quale ricade il centro aziendale le eventuali modifi che intervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 1, comma 2.».

2. Dopo il comma 3.3 del capo 1 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:

«3.3-*bis* Per le colture non indicate nella tabella asportazione azoto di cui al comma 3.3, possono essere utilizzati, per il piano di concimazione, i valori di asportazione di azoto di colture similari presenti nella tabella stessa o valori di asportazione di azoto specifi ci per la coltura documentati a livello bibliografico.».

3. Al comma 1 del capo 2 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima delle parole: «Lo stoccaggio» sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto previsto ai commi 1-*bis* e 1-*ter*».

4. Al comma 1 del capo 2 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima della parola: «con» è aggiunta la s eguente: «e».

5. Dopo il comma 1 del capo 2 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:

«1-*bis*. Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l'anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.».

6. Dopo il comma 1-*bis* del capo 2 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:

«1-*ter*. La superfi cie della platea non impermeabilizzata di cui al comma 1-*bis*. è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea;».

7. Al comma 2 del capo 3 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima della parola: «Sono» sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*,».

8. Dopo il comma 2 del capo 3 dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:

«2-*bis*. Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfi ci della lettiera permanente in materiale as sorbente.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 novembre 2014

La Vicepresidente: SACCARDI

(*Omissis*).

14R00460

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-050) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

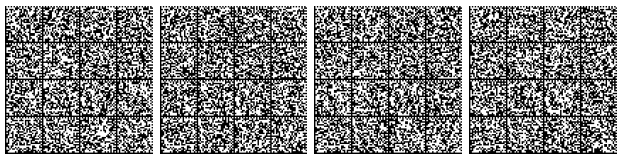

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

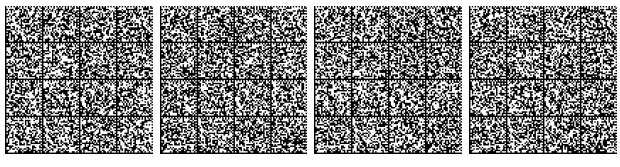

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta l.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

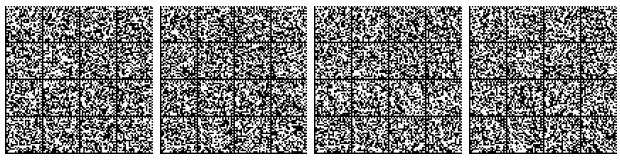
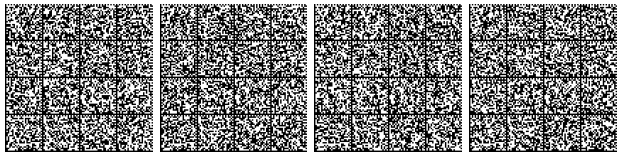
€ 4,00